

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4165**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MINARDO, BUCCI, BETTAMIO,  
LA LOGGIA, GERMANÀ, MUNGARI, LAURO, VENTUCCI,  
PORCARI, CORSI ZEFFIRELLI, MANCA, ASCIUTTI,  
SCHIFANI e MAGGIORE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1999 (\*)**

---

**Istituzione dei distretti agroalimentari**

---

---

*(\*) Testo non rivisto dai presentatori.*

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo sociale ed economico dell'Italia è strettamente legato a due fattori: la salute delle piccole e medie imprese e la capacità del sistema delle imprese di integrarsi e trovare sostegni adeguati sul territorio. Questo modello, nato spontaneamente, si è andato evolvendo sino a determinare nuove strutture istituzionali di sostegno e promozione. Sono sorti così i distretti industriali, si stanno sviluppando con la stessa logica i patti territoriali e gli accordi d'area, in sostanza si stanno riorganizzando la legislazione e la politica dello sviluppo locale.

L'attuale legislazione in materia ha più spesso prodotto disturbi e ritardi che benefici. Le logiche di puro equilibrio finanziario degli investimenti, le maglie troppo strette delle regole e della burocrazia hanno fatto sì che anche il sistema dei localismi e dei distretti perdesse la propria forza propulsiva ed occupazionale, spingendo sempre più spesso le imprese (nel frattempo diventate medie imprese) ad esportare oltre confine parte del ciclo produttivo.

Nonostante le difficoltà e le contraddizioni evidenziate, si è trattato di un percorso virtuoso che deve essere elaborato e riproposto anche nel settore agricolo, con il proposito di favorire le integrazioni e le sinergie tra l'agricoltura e gli altri ambiti produttivi e territoriali. Consapevoli delle esperienze vissute, non si possono riproporre per il sistema agricolo le stesse logiche e gli stessi parametri mostratisi insufficienti alla crescita di iniziative imprenditoriali nei distretti industriali. Se si adottasse questo modello, il riconoscimento dei distretti agroalimentari (articolo 1) si impantanerebbe nel tunnel della democrazia e porterebbe al sicuro fallimento dell'iniziativa.

Il presente disegno di legge intende stabilire una normativa facilmente applicabile e realista, facendo tesoro delle esperienze acquisite. È quindi necessario tenere conto della vocazione dell'area e della forza sia delle imprese agricole sia delle imprese di trasformazione industriale per favorire processi di semplificazione ed aggregazione locale piuttosto che moltiplicare inutili organismi di controllo e variopinte consultazioni di valutazione.

La definizione dei distretti agroalimentari dovrebbe muoversi lungo tre assi (articolo 2):

a) quello dell'habitat territoriale (inteso in senso ambientale, agricolo, antropologico e culturale);

b) quello delle aziende agricole e dei sistemi di sostegno che necessariamente oggi devono accompagnare il processo di crescita imprenditoriale (dalla finanza alla consulenza, dall'assicurazione alla comunicazione, dalla formazione al *marketing*, dalle infrastrutture specialistiche ai trasporti);

c) quello della qualità intrinseca del prodotto e della sua tipizzazione.

Per tentare di definire i criteri di individuazione di specifiche aree territoriali si propongono i parametri ai quali fare riferimento per delimitare i distretti agroalimentari (articolo 2, comma 2):

a) quota percentuale degli addetti in agricoltura sul totale degli addetti dell'economia locale, superiore al 30 per cento della media nazionale;

b) indice di imprenditorialità in agricoltura (dal numero delle unità locali in agricoltura per 1.000 abitanti) superiore alla media nazionale;

c) quota percentuale degli occupati nella specifica filiera produttiva agricola (cioè il

comparto dominante), sul totale degli addetti in agricoltura nell'economia locale, superiore al 30 per cento della media nazionale.

Tali criteri potranno costituire un primo strumento di individuazione delle aree; spetterà poi alle regioni definire criteri più specifici, con riferimento alle peculiarità proprie di ogni realtà e di ogni territorio.

Funzione dello Stato e delle regioni sarà quella di incoraggiare le iniziative e fornire gli stimoli per la crescita sociale ed economica, per sostenere la ricerca, la pianificazione, il controllo e la qualità dei prodotti (articolo 4). È dunque urgente regolare legislativamente la materia, procedendo alla individuazione ed al riconoscimento dei distretti agroalimentari, per sostenere le produzioni agricole e per riproporle al consumatore con la garanzia della qualità ed i vantaggi dall'una e dall'altra parte sul sistema dei prezzi. Questo sforzo deve essere accompagnato dal miglioramento della professionalità dell'operatore agricolo attraverso un pro-

cesso di formazione e mediante un'adeguata assistenza tecnica e finanziaria alle aziende (articolo 5).

L'obiettivo del presente disegno di legge è, pertanto, di grande rilevanza per l'agricoltura. Si tratta infatti, da un lato, riconoscendo i distretti agroalimentari, di avviare in maniera adeguata gli interventi (europei, nazionali e regionali) a sostegno del mondo agricolo, agroindustriale ed agrocommerciale, dall'altro, di attivare ricerca e formazione in maniera innovativa ed adeguata alle esigenze dei tempi. Per questa ragione è necessario un significativo sostegno finanziario (articolo 6) per far predisporre, anche attraverso l'apporto di esperienza di qualificate istituzioni di ricerca, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano i programmi di individuazione delle aree di intervento operativo.

Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione economica, sociale ed ambientale delle zone rurali sono istituiti distretti agroalimentari in ciascuna area del territorio nazionale.

2. Ogni distretto agroalimentare si caratterizza per la presenza di una filiera agroalimentare di qualità.

3. Alla individuazione ed alla istituzione dei distretti agroalimentari provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano previa intesa con il Ministero per le politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

### Art. 2.

1. Alla individuazione ed alla circoscrizione dei distretti agroalimentari, ai sensi dell'articolo 1, si provvede attraverso l'accertamento e la valutazione dei seguenti requisiti, da considerare in equilibrio fra le diverse componenti del territorio interessato:

*a)* esistenza di un contesto territoriale di significativa caratterizzazione paesaggistica e ambientale, agricola, antropologica e culturale;

*b)* presenza di aziende agricole e dei derivati comparti produttori, nonché di attività di servizio che devono accompagnare il processo di crescita imprenditoriale: finanza, consulenza, assicurazione, comunicazione, formazione, *marketing*, infrastrutture specialistiche e trasporti;

c) presenza di prodotti agroalimentari che si caratterizzano per la qualità intrinseca e per originalità e tipicità legate alla tradizione produttiva dell'area interessata.

2. I parametri di riferimento per l'individuazione delle specifiche aree territoriali da definire come distretti agroalimentari sono i seguenti:

a) quota percentuale degli addetti in agricoltura, sul totale degli addetti dell'economia locale, superiore del 30 per cento della media nazionale;

b) indice di imprenditorialità in agricoltura, determinato dal numero delle unità locali in agricoltura per 1000 abitanti, superiore alla media nazionale;

c) quota percentuale degli occupati nelle filiere produttive agricole dominanti, sul totale degli addetti in agricoltura nell'economia locale, superiore al 30 per cento della media nazionale.

3. I requisiti ed i parametri di cui ai commi 1 e 2 rappresentano lo strumento generale di individuazione delle aree da classificare quali distretti agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare e proporre al Ministero per le politiche agricole e forestali ulteriori criteri selettivi.

### Art. 3.

1. Nei distretti agroalimentari sono tutelate le caratteristiche del territorio e le produzioni in essi realizzate. A tale fine sono promosse, a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di intesa con le amministrazioni locali ricadenti nei territori di rispettiva competenza, iniziative rivolte alla salvaguardia dei prodotti agroalimentari tipici espressi nel distretto, già tutelati legalmente, ovvero con provvedimenti di tutela da adottare.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare una gestione funzionale dei distretti ed in particolare al fine di realizzare in modo organico le iniziative di cui al comma 1, le regioni possono provvedere alla istituzione di appositi consorzi di gestione, i cui limiti operativi sono definiti con il regolamento di cui al comma 2.

#### Art. 4.

1. Al fine di agevolare l'istituzione dei distretti agroalimentari di cui all'articolo 1, le amministrazioni pubbliche interessate, statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, provvedono a fornire agli operatori che possono essere coinvolti un quadro generale delle condizioni dell'economia, diretto ad incoraggiare iniziative, nonché a fornire gli stimoli per le relazioni sociali ed economiche indirizzate alla ricerca, alla programmazione ed al controllo, garantendo la qualità dei prodotti, secondo un continuo processo di miglioramento.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono svolgere indagini territoriali al fine di verificare, nelle aree delimitate o da delimitare, le condizioni di recupero dei motivi di successo delle produzioni agricole e alimentari per riproporle al consumatore con la garanzia di un sistema evoluto ed in funzione di una risposta globale ai bisogni nutrizionali e salutistici.

#### Art. 5.

1. Al fine di attivare il massimo impegno degli operatori delle categorie professionali interessate, per conseguire le finalità della

presente legge, il Ministero per le politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un programma di formazione articolato per aree territoriali significative e diretto ai tecnici di cooperative agricole ed ai loro consorzi, alle associazioni dei produttori e alle loro unioni nazionali, nonché ai tecnici degli enti locali e territoriali ed ai consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari di qualità.

#### Art. 6.

1. Per fare fronte all'onere derivante dall'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 90 miliardi in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Tale somma si aggiunge agli stanziamenti che possono essere autonomamente previsti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per le politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei programmi di attività specifici predisposti da ciascuna di tali amministrazioni, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia del territorio e della gamma dei prodotti da tutelare.

3. Le economie di spesa determinatesi per mancato impegno dei fondi di cui al comma 2 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entro dodici mesi dal riparto effettuato dal CIPE, ai sensi del medesimo comma 2, sono ripartite tra le regioni e le province autonome in fun-

zione delle esigenze e della capacità di spesa dimostrate.

4. I programmi di cui al comma 2 devono almeno comprendere:

a) le azioni di individuazione e di delimitazione dei distretti agroalimentari e quelle relative all'informazione e alla divulgazione delle finalità della presente legge;

b) le iniziative di salvaguardia del territorio delimitato dai distretti e dei prodotti agroalimentari di qualità in essi realizzati;

c) le attività di comunicazione rivolte ai consumatori;

d) le iniziative di formazione degli operatori interessati.

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.